

Punto n. 6

MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GIAMPAOLETTI MARCO DEL GRUPPO CONSILIARE INSIEME CIVICO, AD OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LE ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che nel Consiglio Comunale del 24/06/2019 è stato approvato il nuovo regolamento per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata approvata con delibera n. 101:

Visto che l'articolo 7 lettera D riporta la dicitura:

- non essere titolari di una quota superiore al 50% del diritto della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un'altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti, ovvero – limitatamente ad altra abitazione situata nel territorio nazionale – che non risulti unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. Per l'individuazione delle modalità di attestazione dei suddetti requisiti si rimanda ai criteri definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 20/quinquies della l. 36/2005 e ss.mm.ii;

Visto che in altri regolamenti comunali come Modena, Bologna, Sesto San Giovanni, Vicenza viene specificato il luogo dove viene ubicata la proprietà nel territorio nazionale e/o all'estero in modo da non poter fare confusione, nella interpretazione al momento della presentazione della domanda al bando per le assegnazioni;

Impegna

il Sindaco e la Giunta a modificare l'articolo 7 lettera D con la seguente modifica:

non essere titolari di una quota superiore al 50% della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un'altra abitazione, **ovunque ubicata sul territorio nazionale e/o all'estero**, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti, ovvero – limitatamente ad altra abitazione situata nel territorio nazionale – che non risulti unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. Per l'individuazione delle modalità di attestazione dei suddetti requisiti si rimanda ai criteri definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 20/quinquies della L. 36/2005 e ss.mm.ii.